

STATUTO

IL GIRASOLE 2011 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COSENZA CS PIAZZA TIMEO DA
LOCRI 2

Numero REA: CS - 212748

Codice fiscale: 03125000780

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-03-2011 - Statuto completo	2
--	---

	anno.	
	Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2011.	
	ARTICOLO 6) La società, sino a diversa delibera dell'assem-	
	blea, è amministrata da un Amministratore Unico, che dura	
	in carica fino a revoca o dimissioni.	
	Alla carica di Amministratore Unico i componenti dichiarano	
	di nominare, fino a revoca o dimissioni il signor ARLOTTA	
	GIOVANNI , come sopra generalizzato, il quale dichiara di ac-	
	cettare la carica e di non trovarsi in alcuna condizione di	
	incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalla	
	legge.	
	ARTICOLO 7) Le spese dell'atto e sue conseguenti si indicano,	
	approssimativamente, in euro 1.200 (milleduecento e no cent).	
	ARTICOLO 8) La Cooperativa, inoltre, si dichiara costituita	
	sotto la piena osservanza delle norme contenute in quest'atto	
	ed in quelle stabilite nello	
	STATUTO	
	che riporta le norme del funzionamento societario come in ap-	
	presso articolate:	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Cosenza, la Società co-	
	operativa denominata "IL GIRASOLE 2011" Società Cooperativa	
	Sociale.	

	La Cooperativa a far data dall'iscrizione nell'Albo delle Co-	
	operative Sociali di cui all'art. 9 della l.381/1991, è con-	
	siderata ONLUS DI DIRITTO, ai sensi e per gli effetti del	
	d.lgs.460/1997.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo am-	
	ministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-	
	sentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il di-	
	ritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro, suo fine è il persegui-	
	mento degli interessi generali della comunità alla promozione	
	umana e all'integrazione sociale dei cittadini ed in special	
	modo dei soggetti svantaggiati.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce,	
	questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	

	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche.	
	La Cooperativa per poter curare nel migliore dei modi gli in-	
	teressi dei soci e della collettività, deve cooperare attiva-	
	mente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi,	
	imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala loca-	
	le, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	diate il coinvolgimento delle risorse vive della comunità	
	attraverso sia la gestione di servizi socio-sanitari ed edu-	
	cativi di cui alla legge 381/91, art. 1, lett. "A", che at-	
	traverso lo svolgimento di attività produttive nei vari set-	
	tori, in conformità a quanto previsto dalla legge 381/91,	
	art. 1, lett. "B" e successive modificazioni ed integrazioni.	
	Nello svolgimento dell'attività produttiva la cooperativa im-	
	piega principalmente soci lavoratori retribuiti, fra cui soci	
	svantaggiati in misura non inferiore a quella prevista dalla	
	citata legge 381/91, dando occupazione lavorativa agli stessi	
	alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali,	
	che saranno regolati con apposito regolamento interno di cui	
	alla L. 142/2001.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	La Cooperativa può aderire alla Confederazione Cooperative I-	

	taliane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa	
	ha come oggetto la gestione di servizi socio-sanitari ed edu-	
	cativi nonché lo svolgimento di attività produttive in con-	
	formità a quanto previsto dalla legge 381/91, articolo 1,	
	lett. "A" e "B" ed ai fini del raggiungimento degli scopi so-	
	ciali ha come oggetto lo svolgimento di attività relative a:	
	A) Attività socio-assistenziali ed educative quali:	
	1. l'ospitalità a tempo pieno per gli anziani e per le per-	
	sone con difficoltà fisiche o psichiche, tali da renderli in-	
	capaci di essere autosufficienti e di saper provvedere alle	
	incombenze;	
	2. gestione di mensa sociale e di altri servizi di assi-	
	stenza personale e domiciliare in favore di persone bisognose	
	di tali attività;	
	3. servizi di accompagnamento per anziani e persone in dif-	
	ficoltà;	
	4. Attività di prevenzione e cura e/o riabilitazione sani-	
	taria e sociale per portatori di handicap fisico-psichico e/o	
	sensoriale, minori, anziani, sofferenti psichici, mediante	
	servizi sanitari e di riabilitazione;	
	5. Assistenza a domicilio ai bambini, garantendone la cura,	

	la sorveglianza, la salvaguardia e quant'altro attiene preva-	
	lentemente agli aspetti educativi;	
	6. Assistenza di cui ai superiori punti, anche in caso di de-	
	genza presso ospedali e case di cura.	
	B) Favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate	
	attraverso lo svolgimento delle seguenti attività produttive	
	e di servizi:	
	1. gestione Polizia locale, Protezione Civile e Sicurezza;	
	2. gestione del Servizio notifiche;	
	3. gestione di Attività economiche, agricole, artigianali,	
	commerciali e sportello unico per le imprese;	
	4. informatizzazione e sistemi informativi di enti locali;	
	5. servizi sociali, scolastici, biblioteche, mense e tra-	
	sporto scolastico;	
	6. servizi ambientali: raccolta differenziata, smaltimento	
	rifiuti e trasporto rifiuti;	
	7. gestione isole ecologiche;	
	8. gestione rifiuti R.A.E.E.;	
	9. manutenzione e pulizia ordinaria e straordinaria di	
	strade e piazze;	
	10. lavori edili;	
	11. cultura, sport e tempo libero;	
	12. gestione impianti di illuminazione pubblica;	
	13. gestione di centri Informa giovani e centri di aggrega-	
	zione giovanili;	

	14. gestione entrate comunali, tributi e pubbliche affissio-	
	ni;	
	15. pulizia e manutenzione edifici comunali;	
	16. gestione sportello edilizia, pianificazioni territoriali	
	e servizi catastali;	
	17. gestione ufficio per le espropriazioni per pubblica uti-	
	lità;	
	18. gestione servizio idrico integrato;	
	19. organizzazione e gestione gemellaggi, manifestazioni	
	culturali, turistiche e sportive, spettacoli e celebrazioni;	
	20. gestione di sportelli per l'accesso ai fondi comunitari;	
	21. gestione in proprio o per conto terzi di strutture pub-	
	bliche e private, atte ad ospitare animali randagi;	
	22. organizzazione e gestione di servizi di interesse pub-	
	blico, mostre, conferenze, fiere e mercati;	
	23. organizzare e gestire in convenzione con Enti pubblici o	
	privati, servizi di manutenzione del verde pubblico o priva-	
	to, raccolta Differenziata dei R.S.U.;	
	24. organizzazione e gestione di corsi di formazione e di	
	informazione;	
	25. progettazione, realizzazione e gestione di iniziative di	
	promozione e commercializzazione, assistenza, tutoraggio per	
	nuove iniziative imprenditoriali, associative, sociali;	
	26. attività di manutenzione ordinaria, che hanno la princi-	
	pale finalità di assicurare la piena funzionalità dei beni e	

	servizi di proprietà privata e/o di enti pubblici;	
	27. gestione ordinaria del servizio di manutenzione verde	
	pubblico e/o privato;	
	28. gestione integrata degli impianti di pubblica illumina-	
	zione di proprietà pubblica;	
	29. attività di gestione dei cimiteri comunali;	
	30. servizi di pulizia, sanificazione, derattizzazione, di-	
	sinfestazione, disinfezione di ambienti civili ed industria-	
	li, uffici, condomini, negozi, magazzini, stabilimento enti	
	pubblici e privati;	
	31. erogazione servizio di lettura contatori d'acqua per en-	
	ti comunali;	
	32. creazione e gestione di strutture, azioni e misure atte	
	a diffondere e valorizzare il patrimonio culturale e folklo-	
	ristico;	
	33. redazione e realizzazione di piani strutturali e di svi-	
	luppo economico-occupazionale;	
	34. progettazione, costruzione e gestione di opere di inte-	
	resse comune;	
	35. gestione di strutture finalizzate a valorizzare e difen-	
	dere il patrimonio storico-archeologico e paesaggistico - am-	
	bientale del territorio.	
	36. organizzare e gestire servizi di piccola manutenzione di	
	immobili sia per conto di Enti pubblici che privati;	
	37. organizzare e gestire corsi di formazione per la quali-	

	ficazione del personale, in convenzione con Enti pubblici e/o	
	privati;	
	38. organizzazione e gestione di servizi nel settore agrico-	
	lo relativi alla realizzazione di impianti per la produzione,	
	servizi di potatura alberi da frutta, la raccolta ed il tra-	
	sporto dei prodotti agricoli;	
	39. favorire lo sviluppo del commercio equo-solidale,	
	40. gestione di servizi di corriere express, servizi postali	
	e similari;	
	41. gestione mense scolastiche, aziendali e similari, servi-	
	zi scuolabus;	
	42. servizi di infortunistica stradale;	
	43. servizi di stampa, pubblicazione e diffusione di perio-	
	dici, di manifesti propagandistici ecc;	
	44. Gestione di archivi, biblioteche, monumenti, musei, sca-	
	vi e parchi archeologici, storici e naturalistici;	
	45. Ricerca scientifica in ambito artistico, storico, ar-	
	cheologico, architettonico, archivistico;	
	46. Progettazione di allestimenti museali e mostre;	
	47. Servizi di accoglienza, organizzazione di servizi di B&B	
	(Bed and Breakfast) e di alloggio in agriturismo;	
	48. Promozione socio-culturale: salvaguardia, valorizzazione	
	e gestione Beni Culturali, servizi socio-turistici;	
	49. Attività di salvaguardia ambientale: indagini so-	
	cio-ambientali, servizi di educazione alla legalità, e simi-	

	lari;	
	50. Gestione parcheggi e servizi di manutenzione del terri-	
	torio per conto di Enti pubblici e di privati;	
	51. Progettazione, realizzazione e gestione di iniziative	
	e attività di carattere culturale, ricreativo e sportivo;	
	52. Progettazione, realizzazione e gestione di attività di	
	animazione e ricreazione nell'ambito ricettivo - turistico;	
	53. Promozione di attività nel campo turistico, ricettivo,	
	sportivo;	
	54. Promozione e realizzazione di collaborazioni e scambi	
	culturali con associazioni ambientali, enti cooperativi con	
	finalità similari;	
	55. Gestione, nell'ambito di strutture sanitarie, di servizi	
	ai degenti quali attività nolo di beni mobili di varia na-	
	tura.	
	56. installazione e manutenzione di sistemi per la produzio-	
	ne di energia da fonti rinnovabili;	
	57. raccolta dati concernenti inchieste statistiche di pub-	
	blico interesse relativi al campo urbanistico, economico, a-	
	nagrafico, sanitario ed alla condizione dei cittadini italia-	
	ni e stranieri;	
	58. esecuzione, tramite appalti e convenzioni, di lavori edi-	
	li e non con particolare riferimento a tutto quanto concerne	
	l'abbattimento di barriere architettoniche;	
	59. gestione, su concessione degli enti proprietari, pubblici	

	e/o privati, di asili nido, scuole materne, mense scolastiche	
	ed aziendali di quartiere, lavanderie, campeggi, alberghi,	
	centri culturali, ricreativi e sportivi;	
	60. gestione di progetti integrati nel settore agricolo, fo-	
	reste, caccia e pesca, turismo, agriturismo, tempo libero,	
	artigianato, beni ambientali e culturali, compresa la manu-	
	tenzione delle opere infrastrutturali;	
	61. esecuzione, per conto di Enti, pubblici e privati, di la-	
	vori edili, stradali, idraulici, termici, elettrici, disinfe-	
	zione e disinfestazione nonché ripristino e rinnovazione, in	
	collaborazione con gli enti competenti, per la bonifica di	
	impianti idrici, anche partecipando a gare di appalto di qua-	
	lunque genere, con l'osservanza, in conformità e nei limiti	
	previsti dalla legislazione tempo per tempo vigente.	
	Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle	
	vigenti norme in materia di esercizio di professioni riserva-	
	te per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi	
	albi o elenchi.	
	I suindicati servizi potranno essere acquisiti anche tramite	
	partecipazione a gare d'appalto e trattative pubbliche e pri-	
	vate.	
	La Cooperativa, al fine di promuovere efficacemente lo svi-	
	luppo dei propri scopi, può intrattenere con lo Stato e gli	
	altri enti Pubblici qualunque tipo di rapporto utile e neces-	
	sario a tal fine.	

	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investi-	
	mento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento che sarà approvato con decisione dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	I soci operatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda.	

	- Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che pos-	
	siedono i necessari requisiti tecnico/professionali e svolgo-	
	no la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli	
	scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità	
	professionali, in rapporto allo stato di attività e al volume	
	di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai ri-	
	sultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che e-	
	sercitano in proprio imprese identiche o affini o partecipano	
	a società che, per l'attività svolta, si trovano in effettiva	
	concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione	
	dell'organo amministrativo.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui di-	
	ritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	(Nel caso di interesse alla formazione).	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse o al fine di completare la loro formazione,	

	soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli sco-	
	pi sociali.	
	(Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa).	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti	
	in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bi-	
	lancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettan-	
	ti ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476,	
	comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	

mine.	
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
del presente statuto.	
(Nel caso di interesse alla formazione).	
a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
(Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa).	
a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
compagine societaria;	
c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
ministrativo anche prima del termine fissato al momento della	
sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci or-	
dinari.	
Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
tano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale	
categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo	
che deve verificare la sussistenza dei requisiti.	
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
teressato e annotata a cura degli Amministratori nel libro	
dei soci.	

	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo de-	
	ve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare	
	all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né	
	superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola compromissoria contenuta nell' artt. 39 del pre-	
	sente statuto.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	

	dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali.	

	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomanda-	
	ta alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60	
	giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministra-	
	tori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere	
	all' Organo arbitrale con le modalità previste al successivo	
	artt.39 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	

	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo ammi-	
	nistrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorre-	
	re l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimen-	
	to di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo ammini-	
	strativo di accordare al socio un termine non superiore a 60	
	giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del	

	valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme do-	
	vute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine	
	di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rappor-	
	to sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutua-	
	listici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al-	
	la decisione dell'organo arbitrale, regolato dagli artt. 39	
	e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	

	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la	
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, li-	
	mitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misu-	
	ra mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalu-	
	tato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	

	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i	
	requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente	
	art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	

	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al paga-	
	mento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento,	
	perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata	
	come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito deri-	
	vante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal paga-	
	mento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei pre-	
	stiti, il credito derivante da penali, ove previste da appo-	
	sito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mu-	
	tualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del Codice Civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	

	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote trasferibili del valore di euro 50,00 ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari	
	a 1.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministra-	
	tori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza,	
	il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammi-	
	nistratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimen-	
	to della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	

	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-	
	rimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al	
	momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	

	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote	
	a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di euro 50,00 (euro cin-	

	quanta e no cent). La quota complessiva detenuta da ciascun	
	socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, con-	
	fluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.	
	23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate	
	ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimen-	
	to della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lette-	
	ra raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le	
	indicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento del-	

	la richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione all'organo arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	

	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divi-	
	sibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribu-	
	zione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima	
	prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	

	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio,	
	delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere at-	
	tribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun so-	
	cio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-	
	no un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono	
	alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci	
	e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo-statuto;	

	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.	
	Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	

	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà	
	o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che a-	
	stenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per i-	
	scritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla	
	copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere	
	il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	
	indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro con-	
	trarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci	
	entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	

	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al	
	presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90	
	giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i	
	voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-	
	lo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro del-	
	le decisioni dei soci.	
	Art. 27 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e)	
	del precedente art. 25 e in tutti gli altri casi espressamen-	
	te previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando	
	lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci	
	che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti	
	i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate median-	
	te deliberazione assembleare nel rispetto del metodo colle-	
	giale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante let-	
	tera raccomandata A.R., anche a mano, (o altro mezzo ido-	
	neo), inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'or-	
	dine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove	

	purché in Italia), la data e l'ora della prima e della secon-	
	da convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso	
	da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la mag-	
	gioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se no-	
	minati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-	
	cientemente informato.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	

	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare del-	
	la sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, se-	
	condo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del co-	
	dice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 1 socio.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-	

	signata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da a-	
	dottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomi-	
	na, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consi-	
	glio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero	
	di Consiglieri variabile da 3 a 7, ed il loro numero sarà de-	
	terminato di volta in volta prima dell'elezione.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,	
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	L'Organo amministrativo, su decisione dei soci, dura in ca-	
	rica fino a revoca o dimissioni ovvero per un periodo non su-	
	periore a 3 esercizi e scade alla data nella quale la deci-	
	sione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo eser-	
	cizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	

	Art. 33 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 120 giorni gli organi delegati devono riferire agli Am-	
	ministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul gene-	
	rale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evolu-	
	zione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini	
	di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa	
	e dalle sue controllate.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza	

	e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Am-	
	ministratori ed i Sindaci effettivi, se nominato, ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-	
	dinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Ammini-	
	strazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e	
	rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio	

	sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli	
	Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attri-	
	buiti ad alcuno di essi.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo ammini-	
	strativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte	
	ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presiden-	
	te perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche ammini-	
	strazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qual-	
	siasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procurato-	
	ri nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti	
	a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita deli-	
	bera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 38 (Collegio sindacale)	
	Ricorrendone i presupposti di legge, ovvero per designazione	
	volontaria dei soci, il controllo della società è affidata ad	
	un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due	

	supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria ai sensi	
	dell'art.2543 c.c. . Diversamente la revisione legale dei	
	conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei	
	conti o da una società di revisione iscritta nell'apposito	
	registro, in conformità quanto previsto in tema di revisione	
	legale dei conti nella disciplina di cui al d.lgs.39/2010, da	
	intendersi, per quanto di competenza, interamente ritrascrit-	
	ta.	
	Il Collegio sindacale, se nominato, si compone di tre mem-	
	bri effettivi e due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione	
	dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio relati-	
	vo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla deci-	
	sione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili i-	
	scritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	

	Art. 39 (Clausola compromissoria)	
	Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci	
	o tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori,	
	liquidatori, sindaci e/o revisori se nominati, ovvero nei	
	loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili	
	relativi al rapporto sociale, saranno decise da un arbitro a-	
	michevole compositore, nominato dal Presidente dell'Ordine	
	dei Dottori Commercialisti di Cosenza su istanza della parte	
	più diligente, da scegliersi tra gli iscritti all'albo dei	
	Dottori Commercialisti ed esperti contabili del luogo in cui	
	ha sede la società.	
	L'arbitro giudicherà inappellabilmente, regolando lo svolgi-	
	mento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno, pro-	
	nunciando secondo equità ed in ogni caso uniformandosi allo	
	spirito dei presenti patti.	
	L'arbitro stabilirà a chi farà carico e le modalità di ripar-	
	tizione del costo dell'arbitrato.	
	Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola com-	
	promissoria le controversie nelle quali la legge preveda	
	l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 40 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	

	Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 42 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà e-	
	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamen-	
	ti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	
	Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	

	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 44 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-	
	tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	Spese dell'atto, sue inerenti e conseguenti, come per legge.	
	<i>* Ai fini della Comunicazione Unica da effettuare da me Nota-</i>	
	<i>io a norma dell'art. 9 del DL. 31 gennaio 2007, n. 7 conver-</i>	
	<i>tito in legge 2 aprile 2007, n. 40 le parti dichiarano che la</i>	
	<i>società è da iscrivere nel Registro Imprese "senza immediato</i>	
	<i>inizio dell'attività economica" e quindi mi dichiarano che mi</i>	
	<i>faranno pervenire in tempo utile la sola richiesta all'Agen-</i>	
	<i>zia delle entrate di attribuzione di codice fiscale e di par-</i>	
	<i>tita IVA.</i>	
	<i>Le parti, preso atto dell'informativa che io Notaio ho dato</i>	
	<i>loro, ai sensi dei decreti legislativi n.196 del 30 giugno</i>	
	<i>2003 e n.231 del 21 novembre 2007:</i>	
	<i>-prestano il proprio consenso al trattamento ed alla conser-</i>	
	<i>vazione dei dati sensibili e dinamici, con mezzi anche non</i>	

44 di 44